

COMUNE DI MALO
Provincia di Vicenza

R E G O L A M E N T O

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 25.01.1999

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 28/11/2005

AGGIORNATO CON AUMENTO TARIFFE CON DECORRENZA 01.01.2009
A SEGUITO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 139 DEL 02/12/2008

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 5 Revoca e modifica di concessioni o autorizzazioni. Rinuncia
- Art. 6 Principali obblighi del concessionario
- Art. 7 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 8 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 9 Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 10 Oggetto del canone
- Art. 11 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 12 Durata delle occupazioni
- Art. 13 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 14 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 15 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 16 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 17 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione
- Art. 18 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 19 Criteri di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici Servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi
- Art. 20 Agevolazioni
- Art. 21 Riduzioni
- Art. 22 Disciplina della tariffa
- Art. 23 Forme di gestione
- Art. 24 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 25 Occupazioni abusive - Indennità - Sanzioni
- Art. 26 Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 27 Responsabile del Servizio
- Art. 28 Disciplina transitoria
- Art. 29 Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la cui istituzione è stata deliberata con atto del Consiglio Comunale di cui questo regolamento è parte integrante.
2. Non formano oggetto del presente regolamento le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni o autorizzazioni da parte del Comune.
2. Le richieste, in carta legale ad eccezione per quelle avanzate dai soggetti indicati negli artt. 16 e 27/bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972, intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:
 - a) per le occupazioni permanenti all'Ufficio Tecnico Comunale;
 - b) per le occupazioni temporanee al Comando di Polizia Municipale;
3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.
4. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al responsabile del servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo;
 - spese di sopralluogo, se dovute;
 - deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione).
5. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità

dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di **30** giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 4

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- l'ammontare del canone;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 5

Revoca e modifica di concessioni o autorizzazioni

Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento i provvedimenti di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

2. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente al rilascio. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal titolare della concessione o autorizzazione per il rilascio della medesima. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Art. 6

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento,

distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 7

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 8

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del regolamento, almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 3 giorni prima, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

Art. 9

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 25 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 10 **Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, griglie e intercapedini, nonché per le tende solari fisse o retrattili. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- le occupazioni realizzate con passi carrabili;
- le occupazioni realizzate dallo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
- le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi);
- le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato;
- le occupazioni con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari;
- le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi ed artistici, con soste non superiori a 60 minuti;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni effettuate con luminarie natalizie;
- le occupazioni effettuate con piante ornamentali nei soli casi autorizzati dal Comune come installazioni di arredo urbano;
- le occupazioni relative a iniziative o manifestazioni a carattere politico o sindacale;

- le occupazioni per operazioni di trasloco;
- le occupazioni effettuate in occasione della mostra mercato-scambio di oggetti d'altri tempi e usati, denominata MercatinoMalo, istituita con deliberazione consiliare n. 41 del 14.04.1994;
- le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni a carattere culturale, sociale, religioso, sportivo, ricreativo e del tempo libero organizzate da associazioni od enti senza scopo di lucro;
- le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla Sez. II del D.Lgs. n. 460/97.

4. La non applicabilità del canone alle fattispecie di cui al comma precedente non esclude l'applicazione per talune di esse di canoni o tariffe di altra natura per la medesima occupazione, previsti da disposizioni di legge o regolamentari, riscossi dal Comune.

Art. 11

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 12

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 13 ⁽¹⁾

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

CATEGORIA I:

Via Barbè, *del Barco* (già *San Tomio*), Piazza Bassetto, Via Bologna, Borgo, Brandellero, *Busia*, Capovilla, Card. De Lai, Chiesa, Viale Cimitero, Via Colleoni, Da Vinci, Piazza De Gasperi, Largo Europa, Via Giotto, Giovanni XXIII, Piazzale Lanaro, Via Loggia, Mano, Marano, Piazza Marconi, Via Martiri della Libertà,

Mazzini, Milano, Molinetto, Largo Morandi, Via Muzzana, Pace, Largo Palladio, Via Pasubio, *Peuerbach*, Ponte, Porto, *Prà Comon (già Viale Marconi)*, Proa, Raffaello, *Piazzetta Righele*, Roma, San Bernardino, Liston San Gaetano, Via San Giovanni, *Santa Libera*, San Tomio, *San Tommaso*, San Vito, Schio, Thiene, Torino, Trento, Largo Trieste, Via Venezia, Vicenza, Vittorio Veneto, Piazzale Zanini.

CATEGORIA II:

Via degli Alpini, *degli Avieri*, Amendola, Antonella, *dell'Artigianato*, degli Artiglieri, *dell'Astronomia*, Via Barsanti, Bartolomei, Battisti, Bellini, Berlata, dei Bersaglieri, Largo Bolivia, *Via Don Brizzi*, Cantarane, Capozzo, Carducci, Carso, Case, Castello, Cavour, dei Ciliegi, *Cimabue (già Largo Bolivia)*, Clementi, Col di Lana, Del Colle, Collodi, Copernico, Coppi, Crispi, *Curie*, Dalla Fiore, Dall'Olmo, Dante, Deledda, De Marchi, Viale Div. Julia, Via dei Fanti, Fermi, *Filzi (già Battisti)*, Finozzi, Firenze, Fogazzaro, Fondo Muri, Foscolo, Viale F.lli Bandiera, Largo Friuli, Via Fusinato, Galilei, Garibaldi, Giovanni Paolo I, Gorizia, Gramsci, dei Granatieri, Grisi, *Gueri da Santomio (già San Tomio)*, *Halley*, Viale dell'Industria, *Via Keplero*, del Lavoro, Leopardi, Loghetto, *Lungo Giara*, Lupo, *Via Madre Teresa di Calcutta*, dei Mandorli, Manzoni, Maroncelli, Matteotti, Mazzola, Menotti, Meucci, Don Minzoni, *Montale*, Monte Cengio, Monte Cimone, *Monte Corno*, *Monte Fior*, Monte Grappa, Montello, Monte Nero, Monte Novegno, Monte Ortigara, *Montessori*, *Monte Verena*, *Monte Zebio*, Monti, *Newton*, Olimpica, Olmo, *Otto Marzo*, Pacinotti, Pascoli, *Pavese*, Pellico, Peroni, Perosi, Pigafetta, *Pirandello*, Pisa, Polo, Ponte Nuovo, Ponte Vecchio, Porto al Proa, Pria Forà, Proa, Puccini, *Largo Quasimodo*, Via Rigobello, *Rigoni*, *Rigotti*, Rossini, Rovereto, Sabotino, *San Benedetto*, *San Bovo*, *Largo San Carlo Borromeo (già Via San Tomio)*, *Via San Domenico*, *San Francesco*, San Michele, *Santa Bakhita*, *Santa Chiara*, *Santa Rita*, *Sant'Antonio*, *Segrè*, Serao, Summano, *della Tecnica*, *Tezze*, Tiepolo, Tiziano, *Tolomeo*, Torricelli, Trieste, Verdi, *Largo Villa Romana (già Via San Tomio)*, Via Visan, Volta, Zanella.

CATEGORIA III:

Via Ai Pini, Albera, Asiago, Bassano, Bernardele, Braglietto, Braglio, Busati, Busia, Cà Bianca, *Cà Canata (già Vittorio Veneto)*, Cà Crosara, Canova, *Casette di Pisa*, *Casotto (già Molinetta)*, Cavaliere, *Ceola (già Garbuiolo)*, Chenderle, Chiocchette, *Colombo*, Coppine, *Coriele (già Monte Pian)*, Cosari, *Covolo*, Gallio, Garbuiolo, Ghellini, *Grendene*, Grumo, *Lagni*, *Lapeo (già Vittorio Veneto)*, Lapi, Leogretta, *Losca (già Redentore)*, *Lovertina (già Chenderle)*, Macello, Madonnetta, Marchiori, *Marostica*, Martinè, *Masetto (già Castello)*, Molinetta, *Monte Palazzo (già San Tomio)*, Monte Pian, Monte Pulgo, I. Nieve, Ortolani, Piave, *Pontara*, Poletti, Proe di Pisa, *Rana (già Castello)*, Redentore, *Rivalta*, *Roenga (già Vittorio Veneto)*, *San Lorenzo*, *San Martino (già Vittorio Veneto)*, San Rocco, *Santa Caterina*, *Sant'Agostino*, Santa Maria, *Sant'Ignazio*, *San Valentino (già Monte Pian)*, Soran, Soranello, *Sotto il monte (già Chenderle)*, dei Tigli, Tirondolo, *Valdastico*, Vallugana, *della Veglia*, Vergan, *Volpare*, *Zuccheo (già Monte Pian)*.

2. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla III categoria.

3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse sono soggette al canone relativo alla categoria superiore.

(1) Articolo così sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/2005. Vie nuove in corsivo.

Art. 14

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo

I categoria	II categoria	III categoria
€ 1,63	€ 1,30	€ 0,98

B) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 15 del presente regolamento, è determinata a fasce orarie:

Fino a 12 ore di occupazione: 60% della tariffa giornaliera.

Oltre le 12 ore e fino a 24 ore di occupazione: 100% della tariffa giornaliera.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura del 4 per cento della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A), moltiplicata per 365.

Art. 15

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 14 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 17 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,4 e superiore a 2.

Art. 16

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

2) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal

provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1), del presente articolo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per il mercato settimanale, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche al di fuori dell'area mercatale, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

C) Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia permanenti che temporanee sono calcolate in ragione del 10%.

Art. 17

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione

OCCUPAZIONI:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
1) spazi soprastanti e sottostanti	0,50
2) occupazioni realizzate da commercianti su aree pubbliche	0,50
3) attività dello	

spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	1
4) distributori di carburante	0,40
5) produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,50
6) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,50
7) esercizi pubblici	0,50
8) occupazioni realizzate per altre attività	1

Art. 18 **Criteri ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 14 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 17. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA: $PTB \times CE \times MQ / ML \times 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A).

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 14 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 17. L'importo così ottenuto viene adeguato alla misura della fascia oraria e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

FORMULA: $TB \times CE \times MFO$ (misura della fascia oraria) $\times MQ/ML \times$ numero giorni

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 19 (2)

Criteri di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto soprastanti e sottostanti il suolo comunale da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze presenti nel territorio comunale per la misura unitaria di tariffa pari a €0,77469.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a €516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 1 effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

3. L'importo di cui al comma 1, stabilito in tale misura fin dal 2000 ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 23/12/1999, n. 488, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del canone, comprendente anche le utenze cessate o iniziate nel corso dell'anno medesimo.

5. E' in facoltà del Comune richiedere ai soggetti di cui al comma 1 informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare i relativi controlli.

(2) Articolo così sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/2005.

Art. 20 Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 18 del presente regolamento, è dovuto:

- per le occupazioni realizzate per finalità culturali, sociali e religiose, nella misura del 20%;
- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, ricreative e del tempo libero, nella misura del 20%.

Art.21 Riduzioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 18 del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni temporanee che si protraggano per un periodo non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, con pagamento anticipato, del 50%;
- per le occupazioni temporanee di durata giornaliera fino a 12 ore (I fascia) che si protraggano per un periodo non inferiore a 15 giorni, del 20% (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione);
- per le occupazioni temporanee di durata giornaliera superiore a 12 ore (II fascia) e che si protraggano per un periodo non inferiore a 15 giorni, del 50% (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione);
- per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante e da mestieri girovaghi, dell'80%;
- per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercenti con sedie e tavolini per effettuare servizio esterno di somministrazione, del 65%.

2. Le riduzioni previste dal presente articolo sono cumulabili.

Art. 22
Disciplina della tariffa

1. La determinazione delle tariffe per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento sarà deliberata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe già in vigore.

3. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento finale alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone all'occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 23
Forme di gestione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del Canone è gestito direttamente dal Comune. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere gestito mediante:

- a) associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8.6.1990, n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8.6.1990, n. 142;
- c) affidamento con modalità di legge a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- d) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri Comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 24
Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, entro 30 giorni dal rilascio del relativo atto di concessione e, per le annualità successive, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo mediante, in caso di gestione diretta:

- versamento diretto alla tesoreria del comune;
- conto corrente postale intestato al Comune di Malo - Servizio di tesoreria.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone per essere considerato anticipato deve effettuarsi entro il giorno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, e, comunque prima dell'occupazione stessa. Qualora non si richieda il pagamento anticipato, deve essere versato entro l'ultimo giorno di occupazione previsto nell'autorizzazione.

3. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione del mercato settimanale, si considera versato in via anticipata il canone, o rata del canone, corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

4. Per le occupazioni il cui canone ammonta ad una somma superiore a €258,23, è possibile effettuare il

pagamento in quattro rate di uguale importo nelle scadenze di marzo, giugno, settembre e novembre.

5. Non si procede a riscuotere o a rimborsare per somme inferiori a €10,33 restando esclusi i versamenti, anche in misura inferiore, effettuati in modo diretto, cosiddetto “brevi manu”.

Art. 25

Occupazioni abusive - Indennità - Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

2. Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione/autorizzazione, si intendono abusive a tutti gli effetti.

3. La decadenza della concessione intervenuta ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive.

4. In caso di occupazione abusiva l'occupante è soggetto al pagamento di una indennità pari al canone previsto per le occupazioni temporanee o permanenti della medesima natura maggiorato del 20 per cento.

5. In caso di occupazione abusiva, oltre all'indennità di cui al comma 4, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare della somma di cui al comma precedente in caso di occupazioni effettuate in difformità dall'atto di concessione/autorizzazione;
- sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare della somma di cui al comma precedente, maggiorata del 50 per cento, in caso di occupazioni abusive effettuate senza il rilascio di alcun atto di concessione/autorizzazione.

6. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 5 non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 26

Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione comunale provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine stabilito.

2 Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento dell'indennità, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al precedente comma.

3. La riscossione coattiva del canone, dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. N. 43/1988, ovvero, se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 27
Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

Art. 28
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Art. 29
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.